APPROFONDIMENTO CIVILE

Ex invia decine di email, condannata per molestie e non stalking (Cass. n. 43642/2023)

Data pubblicazione: 04/10/2024

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

Nonostante l'ex fidanzato le avesse chiesto di non avere più alcun tipo di rapporto, una donna continuava ad inviare decine di e-mail e messaggi sul telefonino, oltre a compiere appostamenti, con il fine di mantenere un contatto con l'amante perduto.

Tale atteggiamento – "petulante" - insistente e pressante, interferiva, evidentemente, nella sfera privata dell'uomo.

Seppure determinato dalla incapacità della donna di accettare la fine della relazione sentimentale, tale condotta è penalmente rilevante? Ovviamente, la risposta è assai scontata, ma vediamo come ha qualificato i fatti la Suprema Corte di Cassazione, ***reato di molestia oppure atti persecutori***?

IL REATO DI MOLESTIE

Il reato di molestie o disturbo alle persone è disciplinato dall'articolo 660 del Codice Penale italiano e prevede la punizione per chi, per petulanza o per un altro biasimevole motivo, arreca disturbo o molestia ad altri in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Elementi costitutivi del reato di molestie:

1. **Condotta molesta o disturbante:** Il reato si configura quando l'autore pone in essere un comportamento che risulta sgradito, fastidioso o invadente nei confronti della vittima, in modo da interferire nella sua tranquillità. La molestia può essere realizzata attraverso vari mezzi, come comunicazioni telefoniche, messaggi, e-mail, pedinamenti, o anche attraverso comportamenti

reiterati in presenza fisica.

2. **Petulanza o biasimevole motivo:** Il codice richiede che la condotta sia guidata da un atteggiamento di petulanza, ovvero da un modo di agire pressante, indiscreto e invadente, oppure da un motivo biasimevole, ossia riprovevole e moralmente disapprovato. Ad esempio, motivi di vendetta, gelosia o desiderio di provocare fastidio possono essere considerati biasimevoli.

3. **Luogo pubblico o aperto al pubblico:** L'elemento del luogo è rilevante per la configurazione del reato. Le molestie devono avvenire in luoghi pubblici, come strade, piazze, negozi, o aperti al pubblico, come bar, ristoranti, parchi. Tuttavia, la giurisprudenza ha esteso il concetto anche a comportamenti realizzati attraverso strumenti di comunicazione come il telefono, i messaggi, o le e-mail, che possono arrivare al destinatario ovunque esso si trovi.

IL REATO DI STALKING

È importante distinguere il reato di molestie (art. 660 c.p.) da quello più grave di atti persecutori (stalking) previsto dall'art. 612-bis c.p. Per lo stalking è necessaria una condotta reiterata e sistematica ***che provochi nella vittima uno stato di ansia, paura o un fondato timore per la propria incolumità, al punto da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita***. Mentre il reato di molestie può configurarsi anche con un singolo atto, lo stalking richiede la reiterazione di più condotte e un effetto più grave sulla vittima***.***

LA DECISIONE DELLA SUPREMA CORTE

La Suprema Corte ha confermato che, nel caso di specie, era ravvisabile il reato di molestie, e non di stalking, confermando la sentenza di primo grado, che aveva qualificato in questo modo la condotta; interessante, poi, è la mancata applicazione dell'art. 131 bis cp – cioè una causa di non punibilità per tenuità del fatto – in quanto il reato era stato caratterizzato da condotte reiterate, la cui sussistenza rendeva inapplicabile tale misura.

CONCLUSIONI

La condotta dell'imputata è stata considerata molesta, ma non ha raggiunto il livello di gravità richiesto per lo stalking. Sebbene vi fosse un invio ripetuto di e-mail, ***il contenuto dei messaggi non era tale da risultare minaccioso o intimidatorio al punto da costituire una persecuzione nei confronti della persona offesa.*** La Corte ha rilevato che i messaggi erano motivati dalla "*disperazione della donna per l'abbandono da parte del compagno*" e dal suo "*bisogno continuo di intrattenere un contatto con lui*", senza però raggiungere il livello di pressione tipico dello stalking.

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

Un altro elemento rilevante è individuabile nella circostanza che la persona offesa avesse in qualche modo risposto ai messaggi, anche se in modo freddo e distaccato, invitandola a interrompere la comunicazione. Questa reciprocità, seppur limitata, ha portato a escludere che vi fosse un comportamento di vera e propria persecuzione unilaterale, caratteristica tipica dello stalking.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati